



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 13 DEL 13/04/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA CARICO/SCARICO PERMANENTE IN VIA SAN MICHELE NEGLI STALLI ANTISTANTE L'INGRESSO AL CENTRO BENESSERE SITO IN VIA SAN MICHELE 16/D

Il Responsabile del settore Polizia Locale e Controllo del Territorio

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 29/01/2026, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio

Considerati i recenti lavori di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale effettuati sulle strade di competenza di codesto Comune.

Premesso che a seguito di numerose segnalazioni si rendeva necessario istituire un'ideale area destinata al carico e scarico delle merci e materiali presso il parcheggio pubblico, nei pressi del centro benessere Monticello SPA The Entertainment sito in via San Michele 16D, al fine di agevolare le attività giornaliere di fornitori e manutentori.

Considerato che l'area è stata individuata dal Settore Polizia Locale, negli stalli situati presso l'ingresso pedonale del centro benessere adiacenti gli stalli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, in quanto i rimanenti stalli sono destinati alla sosta dei veicoli al servizio dei titolari di contrassegno disabili e sul tratto di strada che collega il Parcheggio 1 al Parcheggio 2, vige il divieto di sosta ambo i lati come da segnaletica orizzontale e verticale.

Premesso che la sosta dei veicoli sul tratto di strada sopracitato costituisce intralcio e pericolo alla circolazione dei veicoli in entrata/uscita dal Parcheggio 2 e agli autocarri destinati alla raccolta dei rifiuti.

Ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale e avute presenti le caratteristiche tecniche delle zone interessate;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ad attuazione del CdS);
- La Legge 25 novembre 2024, n.177;

ORDINA

L'istituzione della seguente disciplina di sosta come da segnaletica verticale e orizzontale regolarmente collocata:

- **VIA SAN MICHELE:** nel tratto compreso tra il Parcheggio 1 e il Parcheggio 2, negli stalli adiacenti l'area destinata alla ricarica dei veicoli elettrici fronte ingresso pedonale del centro benessere – l'istituzione di n. 3 stalli riservati alle operazioni di carico/scarico;

DISPONE CHE

- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. *La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.*
- Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

INFORMA

che l'area di carico/scarico merci individuata dalla segnaletica orizzontale gialla, è destinata ai veicoli commerciali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni ai sensi del D.L. 50/2017, questi spazi sono riservati ad autocarri e mezzi per trasporto merci cat. N. È fatto divieto sostare su detti stalli oltre il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di carico/scarico. Si applicano le sanzioni del D.Lgs 295/1992 e s.m.i.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per dovuta conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Casatenovo (LC), Ufficio Tecnico Comunale e Monticello SPA The Entertainment che curerà la trasmissione della presente ordinanza ai propri fornitori e manutentori.

IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CRISTINA GABRIELLA CORTI / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)